

COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

Seduta del 28.02.2023

OGGETTO:

Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - anno 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **18,00 e ss** nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art 73 del D.L. n. 18/2020, nelle persone dei Signori:

Assenti

Presenti

NELLI Francesco	Sindaco	x
MARCONI Emidio	Assessore	x
DAFANO Valentina	Assessore	x

Partecipa alla Seduta in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria PICCHI

Il Presidente Sig. Francesco NELLI, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- regolarità tecnica parere favorevole
Rag. Meri BONI
- regolarità contabile parere favorevole

Comune di Cittareale
(Provincia di Rieti)

Deliberazione G.C. N. 11 DEL 22/02/2023

Oggetto: Fondo garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Anno 2023

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE GENERALE, CONTABILITA' FINANZIARIA E ISTRUZIONE PUBBLICA IN ORDINE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole di regolarità tecnica e tecnico-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all' oggetto.

Cittareale, 22.02.2023



Il Responsabile del Servizio
Rag. Boni Meri

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 18 del 06.08.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024;
- con deliberazione di C.C. n. 30 del 27.08.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con deliberazione di C.C. n. 31 del 27.08.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n.267/2000;

Visto che con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, ".....A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

Visti:

- l'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 che individua tra le amministrazioni pubbliche anche gli Enti Locali ovvero le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane;
- l'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

Visto altresì l'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale:

- ai commi 859 e 862 dispone che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009:
 - a) qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e purchè il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - b) qualora, pur rispettando la precedente condizione a) presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022; entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardantinel'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso dimancatariduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al comma 861 dispone che:
 - i sopracitati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC);
 - i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
 - limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- al comma 863 dispone che:
 - nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

- il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;
- al comma 868 dispone che a decorrere dal 2021 l'accantonamento tramite delibera di giunta da adottarsi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche che:
 - non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33,e
 - non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Vista la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie, evidenzia che *“il riferimento agli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti...con obbligo di ricostituzione entro l'anno prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”;*

Considerato che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che:

- tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, confluiscono nel Fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:
 - l'ente presenti nell'anno 2022 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente 2020, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate.
 - l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre dell'esercizio precedente e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purchè lo stock di debito scaduto al 31/12/2022 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno; nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;
 - l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Rilevato, dai dati e dalle informazioni fornite dal Servizio Finanziario, che:

- l'Ente al 31/12/2022 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € 679.547,82 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/21 pari ad € 625.772,38 e pertanto *non rispetta* la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2022 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni 138 quindi *non rispettoso* dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- l'ente *ha assolto* agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Rilevato:

che l'imponibile degli stanziamenti anno 2023 del macroaggregato 103 delle spese correnti iscritte al Titolo 1 del bilancio di previsione 2022/2024 anno 2023, depurato degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, ammonta ad € 245.443,30; che si renderebbe necessario provvedere a costituire uno stanziamento al fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 12.272,17 determinato applicando la percentuale del 5%, prevista dalla *lettera a)* del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 al suddetto imponibile di € 245.443,30;

Stante l'approssimarsi della scadenza del 28 febbraio 2023, termine ultimo previsto dal comma 862 art. 1 della L. n. 145/2018, per la costituzione dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali;

Visto che con l'articolo 9 del d.l. n. 152/2021, il comma 862 della legge n. 145/2018 è stato modificato, e conseguentemente a tale modifica è da ritenere che a decorrere dall'esercizio 2022 gli enti locali, in presenza degli specifici presupposti, abbiano l'obbligo non solo di quantificare, entro il 28 febbraio, con delibera della giunta l'importo da accantonare in bilancio ma anche di provvedere alla effettiva iscrizione in bilancio del Fondo medesimo, e ciò anche se si trovano in esercizio provvisorio: in quest'ultimo caso l'accantonamento verrà disposto a carico del bilancio provvisoriamente gestito (seconda annualità del bilancio triennale approvato l'esercizio precedente) e dovrà ovviamente essere reiterato nel bilancio che sarà successivamente approvato per l'esercizio in corso.

Dato atto che al fondo di garanzia debiti commerciali risulta già accantonato un importo pari ad € 16.459,26 nell'annualità 2023.

Visto che dalla quantificazione effettuata lo stanziamento iscritto nell'esercizio 2023 è superiore all'importo determinato applicando la percentuale del 5% all'imponibile di €. 245.443,30.

Ritenuto, quindi, non necessario effettuare una variazione di bilancio in via d'urgenza data la presenza di uno stanziamento al fondo crediti commerciali.

Dato atto che si provvederà ad effettuare una nuova quantificazione dell'importo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e l'effettiva iscrizione in bilancio dello stesso.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Meri Boni;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione con verbale n. _____ del _____ conservato agli atti del Servizio Finanziario:

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto del rispetto delle condizioni di cui:
 - 1.1. al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
2. di dare atto del mancato rispetto della/e condizione/i di cui:
 - 2.1 alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 in materia di riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2022, pari ad € 679.547,82,rispetto a quello dell'esercizio 2021 pari ad € 625.772,38;
 - 2.2 alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2022, pari a giorni 138, quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;
2. di dare mandato al Responsabile del servizio Gestione Generale, Contabilità Finanziaria e Istruzione Pubblica di provvedere ad effettuare una nuova quantificazione dell'importo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e di effettuare l'iscrizione in bilancio dello stesso.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di CITTAREALE

Verbale n. 2 del 27 febbraio 2023

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Anno 2023 - Costituzione e conseguente variazione bilancio."

La sottoscritta Anna Turchetta, nata a Pontecorvo (FR) il 9 gennaio 1971, **nominata Revisore Unico dei Conti del Comune di Cittareale** per il triennio 2021-2023 con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2021;

Ricevuta la richiesta di parere, protocollo 1504 del 22/02/2023, pervenuta tramite e-mail PEC in data 22/02/2023, avente ad oggetto "Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Anno 2023 - Costituzione e conseguente variazione bilancio."

Visti:

– l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 che ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "Accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali";

– l'articolo 1, comma 862, che testualmente sancisce che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;,"

– l'articolo 1, comma 862 che dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera

a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto copia informatica per consultazione legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Considerato che l'art. 1 della Legge n. 145/2018 dispone:

- al comma 861 che a partire dall'anno 2021 gli indicatori di cui ai commi 859 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;

- al comma 863 che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

-al comma 868 che a decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Rilevato che

- ✓ l'Ente al 31/12/2022 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € 679.547,82 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/2021 pari ad € 625.722,38 e pertanto non rispetta la condizione di riduzione del 10% prevista dalla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n.145/2018;
- ✓ l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2022 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni 138 quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- ✓ l'Ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Dato atto che al fondo di garanzia debiti commerciali risulta già accantonato un importo pari ad € 16.459,26 nell'annualità 2023.

Visto che dalla quantificazione effettuata lo stanziamento iscritto nell'esercizio 2023 è superiore all'importo determinato applicando la percentuale del 5% all'imponibile di €. 245.443,30.

Ritenuto, quindi, non necessario effettuare una variazione di bilancio in via d'urgenza data la presenza di uno stanziamento al fondo crediti commerciali.

Dato atto che si provvederà ad effettuare una nuova quantificazione dell'importo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e l'effettiva iscrizione in bilancio dello stesso.

Tutto ciò richiamato ed osservato, per quanto di propria competenza


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera in esame rilevando che l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del Fondo garanzia debiti commerciali e all'effettiva iscrizione del Fondo medesimo in bilancio anche quando l'ente si trova in esercizio provvisorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aquino, li 27 febbraio 2023

Il Revisore Unico
Prof.ssa Anna Turchetta



Deliberazione G.C. n. 09 del 13.02.2023

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE .
F.to Dott. Francesco NELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

Reg. Pub. N. 232

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 22/03/2023 e vi rimarrà pubblicata per **15**
giorni consecutivi fino al 06/04/2023 ed è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, li 22/03/2023

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Albina MACCHIONE

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
F.to Dott.ssa Albina MACCHIONE

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li 22/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva.

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 22/03/2023



IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Dott.ssa Albina MACCHIONE